


## GEPIN TER di ROVETA DANILO

Area "ex Riccadonna", Canelli (AT)



**COMUNICAZIONE EX COMMA 15 ART. 208 DEL D.  
LGS. 152/06 PER SINGOLA CAMPAGNA DI  
FRANTUMAZIONE TRAMITE IMPIANTO MOBILE**

---

R21-06-61  
Giugno 2021

---

**Planeta Studio Associato**

Via Cerello, 21  
10034 Chivasso (To)  
P.IVA 09871910015

Tel 011 910 34 50  
Web [www.studioplaneta.it](http://www.studioplaneta.it)  
Email [info@studioplaneta.it](mailto:info@studioplaneta.it)

## **INDICE**

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
1.1	Riferimenti normativi e regolamenti applicabili .....	3
1.2	Limitazioni dello studio.....	3
<b>2.</b>	<b>DESCRIZIONE DEL SITO .....</b>	<b>5</b>
2.1	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) .....	13
2.2	Altri vincoli di natura paesaggistica - ambientale .....	14
<b>3.</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO GENERALE .....</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO .....</b>	<b>19</b>
<b>5.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE OGGETTO DI DEMOLIZIONE</b>	<b>21</b>
<b>6.</b>	<b>DESCRIZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI RECUPERO .....</b>	<b>23</b>
<b>7.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO .....</b>	<b>26</b>
<b>8.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE (M.P.S.) E DEL PROTOCOLLO ANALITICO DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI .....</b>	<b>27</b>
<b>9.</b>	<b>DESCRIZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DI RECUPERO .....</b>	<b>29</b>
<b>10.</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO .....</b>	<b>30</b>
<b>11.</b>	<b>LAY OUT DEL CANTIERE .....</b>	<b>38</b>
<b>12.</b>	<b>DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI MOBILI IMPIEGATI.....</b>	<b>40</b>
<b>13.</b>	<b>ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE .....</b>	<b>43</b>
<b>14.</b>	<b>PIANO DI EMERGENZA E DI RIPRISTINO .....</b>	<b>44</b>
<b>15.</b>	<b>ELENCO DELLE SUCCESSIVE AUTORIZZAZIONI.....</b>	<b>46</b>

**FIGURE (fuori testo)**

**Figura 1** Stato attuale del sito

**Figura 2** Identificazione edifici oggetto di demolizione

**Figura 3** Dettaglio area impianto di frantumazione

**ALLEGATI**

**Allegato 1** Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile – società Gepin Ter

**Allegato 2** Autorizzazione all'esercizio di impianto mobile – società Massucco Costruzioni S.r.l.

## 1. INTRODUZIONE

L'area "ex Riccadonna" (di seguito denominata "sito") si estende su una superficie di circa 28.600 m<sup>2</sup> ed è ubicata nell'area compresa fra Corso della Libertà, Via Ottavio Riccadonna (Via Nizza) e Via dei Prati nel comune di Canelli (AT). Il sito è stato storicamente destinato ad attività di produzione, confezionamento e spedizione di spumanti, vini aromatizzati e Vermouth.

A seguito della cessazione delle attività di produzione di prodotti enologici, la proprietà del sito è stata trasferita alla società Sabevis S.r.l. (di seguito Sabevis) che attualmente mantiene nel sito la propria sede operativa.

L'attuale proprietà ha avviato in sito le attività di demolizione di tutti gli edifici industriali (con l'eccezione della torre dell'aquila) presenti nell'area "ex Riccadonna", in accordo con quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra la società Sabevis s.r.l. ed il Comune di Canelli, nell'ambito del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) approvato dalla Giunta Comunale il 21 marzo 2016 relativo all'area DR-t/8 (all'interno della quale è ricompresa l'area "ex Riccadonna").

La proprietà intende sottoporre Il rifiuto prodotto dalle attività di demolizione (costituito da macerie inerti) a recupero in sito tramite impiego di impianto mobile di frantumazione, al fine di ottenere un materiale idoneo ad essere reimpiegato all'interno della medesima area nelle opere di rimodellamento morfologico previste.

Nel dettaglio, le materie prime secondarie (M.P.S.), ottenute a valle delle attività di recupero, verranno reimpiegare in sito per l'innalzamento delle attuali quote del piano campagna, in accordo a quanto previsto dalla variante strutturale n. 3 del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvata con D.C.C. n. 33 del 8 maggio 2013.

L'attività di recupero rifiuti verrà svolta della ditta Gepin Ter di Roveta Danilo (di seguito Proponente), proprietaria di un impianto mobile di frantumazione autorizzato all'esecuzione delle operazioni di recupero

rifiuti dalla Provincia di Asti con Determina Dirigenziale n. 1576 del 14/04/2014.

La procedura ordinaria di cui all'articoli 208 comma 15 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. (impianti mobili) dispone che i soggetti che intendono effettuare singola campagna di attività per il recupero di rifiuti tramite impiego di impianto mobile debbano presentare 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto apposita comunicazione alla Provincia territorialmente competente e per conoscenza al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competenti.

Il presente elaborato, redatto nell'ambito del procedimento di cui sopra, è stato articolato in accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con la finalità di descrivere nel dettaglio le caratteristiche dei rifiuti oggetto di trattamento, delle materie ottenute a seguito del recupero, degli impianti di frantumazione utilizzati e le modalità di esercizio degli stessi.

Il presente documento, in accordo alle finalità sopra descritte, risulta così strutturato:

- descrizione del sito (**Capitolo 2**);
- descrizione dell'intervento generale (**Capitolo 3**);
- cronoprogramma delle attività di recupero (**Capitolo 4**);
- descrizione delle strutture oggetto di demolizione (**Capitolo 5**);
- descrizione dei rifiuti oggetto di recupero (**Capitolo 6**);
- descrizione delle operazioni di recupero (**Capitolo 7**);
- descrizione delle materie prime secondarie (M.P.S.) e del protocollo analitico di caratterizzazione dei materiali (**Capitolo 8**);
- descrizione dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero (**Capitolo 9**);
- descrizione delle modalità di esercizio (**Capitolo 10**);
- layout del cantiere (**Capitolo 11**);
- descrizione degli impianti mobili impiegati (**Capitolo 12**);

- organigramma del personale (**Capitolo 13**);
- piano di emergenza e di ripristino (**Capitolo 14**);
- elenco delle successive autorizzazioni (**Capitolo 15**).

### **1.1 Riferimenti normativi e regolamenti applicabili**

I principali riferimenti normativi rilevanti per il progetto di cui al presente documento, sono i seguenti:

- D.Lgs 152/06, Norme in materia ambientale - parte II – Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'Autorizzazione Integrata ambientale (Ippc);
- D.Lgs 152/06, Norme in materia ambientale – parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati;
- Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i. - Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione.

### **1.2 Limitazioni dello studio**

Questo documento è stato redatto dallo Studio Associato Planeta (Planeta); il lavoro svolto nella preparazione di questo documento è basato:

- sull'esperienza professionale dei tecnici redattori;
- sulla conoscenza e comprensione dei tecnici redattori della legislazione ambientale italiana;
- sulla comprensione e valutazione dei dati e delle informazioni disponibili, esaminati dai tecnici redattori con la dovuta competenza e diligenza.

Le valutazioni qui espresse si basano sulle informazioni e sui dati di cui sopra, nei limiti dei dati stessi, dello scopo del lavoro e delle tempistiche a disposizione.

Il presente documento rappresenta il risultato del lavoro professionale di consulenti e tecnici ambientali esperti, ma non costituisce parere legale.


I pareri, le raccomandazioni e le conclusioni riportate nella presente relazione si basano sulla conoscenza ed interpretazione di norme, regolamenti e leggi ambientali nazionali e regionali in vigore al momento dell'emissione del documento.

## 2. DESCRIZIONE DEL SITO

Il sito (identificato con perimetro rosso alla figura seguente) è censito alla sezione n.193080 della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.); le coordinate (nel sistema di riferimento UTM-WGS84) del baricentro del sito sono:

- 443725,00 E
- 4951700,00 N

La quota altimetrica del sito varia tra 158 m s.l.m. nel settore sud e ovest e 153 m s.l.m. nel settore nord.



**Figura a:** Estratto CTR con indicazione del sito



Il sito si estende su una superficie complessiva di circa 29.000 m<sup>2</sup> ed è ubicato nel Comune di Canelli (AT), a circa 70 m di distanza in direzione sud dall'asse del Torrente Belbo, nella zona compresa tra gli assi stradali di:

- via dei Prati a nord ed est;
- via Ottavio Riccadonna (SP6) a sud est;
- corso Libertà a sud ovest e ovest.



**Figura b:** Vista aerea del sito

Il sito è delimitato verso nord e verso est da aree moderatamente urbanizzate, mentre, a nord est, da aree scarsamente urbanizzate con presenza di aree verdi e aree agricole.

Nella porzione occidentale il confine del sito è definito dalla presenza di edifici ad uso residenziale e commerciale.

L'accesso principale al sito è costituito dal passo carraio di Corso della Libertà n. 25; sono inoltre presenti l'ingresso storico di via Ottavio Riccadonna ed un ingresso su via dei Prati.

Da un punto di vista catastale, il sito è censito al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 16, particella 204 (figura seguente).



**Figura c:** Planimetria del sito su base catastale

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, l'area oggetto del presente studio rientra nella Zona DR-T/8 di trasformazione - Ambito 1 definita dal Piano Regolatore Generale del Comune di Canelli attualmente vigente (**Figura d**).








Figura d: Stralcio della cartografia allegata al P.R.G.C.

Zone per attività economiche	
	DR-t Aree industriali del nucleo urbano - di trasformazione (art.36)
Zone per servizi pubblici	
	SP Aree per servizi di livello comunale IN PROGETTO - non costruibili (art.38)


Le aree identificate dal PRGC come *DR-t di trasformazione* sono costituite da zone da porzioni del territorio occupate da edifici produttivi in disuso per l'avvenuta chiusura delle attività produttive a suo tempo presenti o da altre attività. Sono pertanto aree abbandonate, caratterizzate dalla presenza di immobili degradati che per la loro

ubicazione urbana non risultano più adeguati ad ospitare funzioni produttive.

Pertanto, per le aree DR-t il P.R.G.C. prevede interventi di riordino urbano mediante ristrutturazione urbanistica. Tali interventi si attuano attraverso strumenti urbanistico esecutivi estesi all'intera zona e sulla base delle indicazioni normative e cartografiche. Infatti, con l'obiettivo di garantire un ridisegno urbano atto non solo a migliorare le condizioni dell'area, ma ad integrarla nella città esistente, sono state previste alcune prescrizioni in riferimento alla localizzazione delle aree pubbliche e della viabilità.

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica di cui al P.R.G.C. ricomprende il sito in classe IIIb2 ovvero in aree all'interno delle quali a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile realizzare nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (rischio medio – moderato).

Ai sensi dell'articolo 28 delle Note Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G.C. in tali aree, a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.



**Figura e:** Estratto carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (elaborato G6 del P.R.G.C.)

Dall'analisi della Tavola P4.1. "Carta dei vincoli e delle fasce di rispetto" di evince come l'area del sito ed in particolare l'area destinata ad ospitare le attività di recupero rifiuti non sia soggetta a vincoli.






Figura f: Estratto carta dei vincoli e delle fasce di rispetto (elaborato P4.1 del P.R.G.C.)



**Figura g:** Legenda alla figura precedente

## **2.1 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico è stato redatto ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 maggio 1989 n. 183 ed approvato con la deliberazione n. 18/2001 del 26 aprile 2001 dal Comitato Istituzionale dall'Autorità di Bacino del fiume Po e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001.


La Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e s.m.i. e la relativa nota tecnica esplicativa (del dicembre 1999 e successive integrazioni), rappresentano gli strumenti predisposti a livello regionale per affrontare le problematiche di gestione e pianificazione del territorio, in sintonia con le norme di ordine superiore emanate dall'Autorità di Bacino del fiume Po (cfr. PAI).

Tali strumenti perseguono la finalità, indispensabile, di individuare in modo univoco ed aggiornato "le aree a rischio idrogeologico e le perimetrazioni delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime".

Le informazioni riportate nella figura seguente sono riprese dal sito della Regione Piemonte, Difesa del suolo che riporta le fasce di difesa fluviale ed i dissesti indicati nel PAI, nonché le indicazioni dei P.R.G.C. predisposti in adeguamento del PAI.

Ai sensi delle NdA del PAI, nelle fasce A e B è vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. In merito alle indicazioni del P.A.I. si evidenzia che l'area del Sito è esterna alle fasce A e B del torrente Belbo ed è ricompresa all'interno della fascia C.





**Figura h:** Estratto cartografico geoportale regionale – Fasce fluviali del P.A.I.

## 2.2 Altri vincoli di natura paesaggistica - ambientale

Per quanto riguarda l'area destinata ad ospitare le attività di recupero rifiuti si è provveduto ad accertare l'esistenza di vincoli normativi che potessero condizionare, con divieti e limitazioni, il progetto; in particolare, si è operato un controllo per quanto concerne i provvedimenti derivanti da leggi di carattere nazionale o regionale, come i vincoli ambientali e paesaggistici.

I vincoli di natura ambientale e paesaggistica analizzati e riportati nelle figure seguenti sono:

- vincolo idrogeologico (ex R.D. 3267/1923);

- regime vincolistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004:
  - aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142
  - aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 (c.d. Galassini)
- perimetrazione delle aree a parco e delle aree protette (L.R. 19/2009);
- siti di interesse comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Per l'analisi dei vincoli sono stati impiegati i dati resi disponibili dal geo-servizio WMS del GeoPortale della Regione Piemonte.

Dall'analisi della cartografia di interesse risulta che il Sito non sia ricompreso in aree sottoposte al regime vincolistico di cui sopra.

### 3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO GENERALE


La singola campagna di frantumazione oggetto del presente studio verrà svolta nell'ambito dell'intervento complessivo di riqualificazione dell'area "ex Riccadonna". L'area è attualmente occupata da edifici produttivi in disuso per l'avvenuta chiusura delle attività produttive e non adeguati ad ospitare nuove funzioni produttive.

La Variante Strutturale n. 3 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 33 del 08/05/2013 prevede per l'area DR-t/8 (all'interno della quale è ricompresa l'area "ex Riccadonna") un intervento di recupero complessivo, mediante riordino e ristrutturazione urbana, finalizzato a riqualificare tutta l'area di trasformazione. Le previsioni urbanistiche di cui alla variante n. 3 al P.R.G.C. prevedono per la zona DR-t/8 una destinazione d'uso prevalentemente residenziale con porzioni destinate ad attività terziarie o commerciali (pari a circa il 20% della superficie).


Gli obiettivi dell'intervento di recupero sono:

- la riqualificazione complessiva del sito produttivo Riccadonna, con interventi edilizi articolati volti a sostituire il tessuto industriale esistente con un tessuto urbano ad integrazione dei margini edificati residenziali;
- l'integrazione ed il miglioramento della viabilità pubblica con particolare riferimento alla soluzione dell'incrocio delle vie Nizza e Cassinasco mediante la formazione di una rotonda;
- la salvaguardia delle Cantine sotterranee, oggetto di specifico decreto di vincolo, nonché il mantenimento dei fabbricati storici esistenti (torre dell'aquila).

Alle figure seguenti si riporta lo stato di fatto dell'area "ex Riccadonna" (illustrato anche alla **Figura 1** allegata) e un'ipotesi progettuale di sviluppo dell'area.



**Figura i:** Area “ex Riccadonna” – Stato attuale



**Figura j:** Area “ex Riccadonna” – Stato progettuale




La fase di demolizione degli edifici attualmente presenti nell'area risulta necessaria per poter attuare i successivi interventi di riqualificazione che hanno come finalità la riurbanizzazione dell'area.

Come da piano di recupero approvato, il piano di campagna per le nuove costruzioni sarà posto ad una quota pari a 152,50 m slm.

L'altezza alla quale attualmente si trova una porzione del sito è poco superiore (30/40 cm) a 150 m slm, quindi ad una quota inferiore alla quota prevista di circa 2 m.

Il piano di recupero prevede di rialzare tale area per portarla a circa 1 m sotto quota PAI, per lasciare lo spazio soprastante per realizzare le fondazioni ed i solai delle nuove edificazioni.



**Figura k:** Quote di rimodellamento dell'area

#### 4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO

La campagna di attività si svolgerà, previo ottenimento del nulla osta da parte degli Enti competenti ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., presumibilmente nel mese settembre 2021.

La data di effettivo inizio verrà comunicata agli enti competenti prima dell'inizio delle lavorazioni con idoneo anticipo. L'attività lavorativa sarà svolta nella fascia oraria diurna con i seguenti orari:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Mattino	8.00÷12.00	8.00÷12.00	8.00÷12.00	8.00÷12.00	8.00÷12.00
Pomeriggio	13.00÷17.00	13.00÷17.00	13.00÷17.00	13.00÷17.00	13.00÷17.00

**Tabella a:** Orari giornalieri di attività

La durata prevista per l'esecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi è la seguente:

ATTIVITA'	GIORNATE LAVORATIVE			
Operazioni preliminari all'impiego dell'impianto mobile	2			
Operazioni di frantumazione dei rifiuti con impianto mobile		50		
Altre attività di cantiere (analisi del materiale, sgombero dei macchinari, ripristino delle aree, ecc...)			16	
Smobilizzo dell'impianto				2
Durata totale intervento	70			

**Tabella b:** Cronoprogramma delle attività

Si precisa che durante la fase di frantumazione in alcune giornate potrà essere svolta dalla Società solamente attività di frantumazione delle macerie, mentre in altre potrà essere affiancata a questa attività quella di demolizione secondaria, effettuata con l'ausilio di pinze idrauliche per una riduzione volumetrica del materiale derivante dalle demolizioni primarie e

per la separazione di eventuali armature in ferro presenti all'interno delle strutture demolite.

I giorni effettivi complessivi stimati di lavorazione dell'impianto mobile (alla massima potenzialità di trattamento dell'impianto mobile pari a 500 m<sup>3</sup>/giorno), in funzione delle quantità previste di rifiuto da sottoporre a trattamento, sono pari a 38; si specifica che viene cautelativamente previsto un periodo maggiore di durata delle lavorazioni, dal momento che è possibile che in alcune giornate la Società proponente non lavori a pieno regime e tratti dei quantitativi di rifiuto inferiori a quelli massimi possibili.

Si sottolinea infine che è inoltre possibile che in funzione delle condizioni climatiche o delle necessità lavorative dell'azienda, l'attività di recupero possa essere temporaneamente interrotta per cui si prevedono cautelativamente 16 giornate durante l'esecuzione della campagna di frantumazione, durante le quali la Società proponente non svolgerà attività di recupero rifiuti.

## 5. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE OGGETTO DI DEMOLIZIONE

Le strutture oggetto di demolizione sono illustrate alla **Figura 2** allegata. In generale si tratta di capannoni prefabbricati o realizzati in calcestruzzo con coperture in capriate prefabbricate per solai di laterizio armato.

Alla tabella seguente vengono riportate le quantità presunte di rifiuto prodotte dalle operazioni di demolizione di ogni edificio (calcolate in funzione degli effettivi volumi di muratura) ed il totale complessivo di rifiuto presumibilmente generato.

Edificio	m <sup>3</sup>	Ton (densità 1,7 ton/m <sup>3</sup> )
Edificio A	1.267,40	2.154,58
Edificio B	945,72	1.607,724
Edificio C	2.975,72	5.058,724
Edificio D1	727,34	1.236,478
Edificio D2	547,52	930,784
Edificio E	2.142,46	3642,182
Edificio F	1.460,00	2482
Edificio G	910,80	1.548,36
Edificio I1	957,79	1628,243
Edificio I2	820,03	1394,051
Edificio L1	1.173,98	1995,766
Edificio L2	606,31	1030,727
Edificio M	548,40	932,28
Edificio N	353,68	601,256
Edificio O	348,87	593,079
Edificio T	1.051,51	1787,567
TOTALE	16.837,52	28623,78
incremento	10,00%	




Edificio	m <sup>3</sup>	Ton (densità 1,7 ton/m <sup>3</sup> )
Totale	18.600,00	31.600,00

**Tabella c:** Volumetrie di rifiuto prodotte dalle attività di demolizione



**Figura l:** Area “ex Riccadonna” – vista da via ottavio Riccadonna



**Figura m:** Area “ex Riccadonna” – vista da via Buenos Aires

## **6. DESCRIZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DI RECUPERO**

La demolizione delle strutture sarà preceduta dalla fase preliminare di “strip out” ovvero di rimozione di tutti i manufatti eventualmente presenti all'interno delle strutture e di tutte le componenti estranee, quali ad esempio particolari in legno, vetro, serramenti in metallo, ecc... I suddetti materiali verranno cerniti ed abbancati in cumuli separati per essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che, in fase di demolizione, non sono previsti scavi di nessun tipo essendo necessario un rialzo dell'area; le strutture in elevazione saranno demolite fino alla quota necessaria senza scavare o rimuovere le parti a quota inferiore.

Il materiale prodotto dalle demolizioni, che verranno eseguite con mezzi d'opera dotati di idonea attrezzatura, omogeneo per caratteristiche fisiche e provenienza, in conformità a quanto prevede la vigente normativa ambientale, verrà classificato come rifiuto; ai sensi dell'allegato I del D.M. 5/02/98 e s.m.i. il suddetto rifiuto può essere compreso tra quelli appartenenti alla tipologia 7.1.

- TIPOLOGIA 7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non;
- PROVENIENZA: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti;
- CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

Si prevede di classificare il rifiuto prodotto dalle suddette operazioni (quantitativo previsto di rifiuti pari a circa 18.600 m<sup>3</sup>) con il seguente codice C.E.R.

C.E.R.	Descrizione
17.01.01	Cemento
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.

**Tabella d:** Elenco dei codici E.E.R. oggetto di recupero

Si prevede la produzione di un quantitativo di rifiuto derivante dalle operazioni di demolizione della struttura pari a circa 19'000 m<sup>3</sup> (pari a circa 31'500 ton). I rifiuti oggetto di recupero saranno suddivisi in lotti omogenei per natura e provenienza. Nel dettaglio i lotti di cui è prevista la realizzazione sono i seguenti:

ID	Descrizione	Volume (m <sup>3</sup> )	Peso* (t)
LOTTO 1	Rifiuto prodotto dalle demolizioni codice E.E.R. 17.09.04.	~ 3'000	~ 5'100
LOTTO 2	Rifiuto prodotto dalle demolizioni codice E.E.R. 17.09.04.	~ 3'000	~ 5'100
LOTTO 3	Rifiuto prodotto dalle demolizioni codice E.E.R. 17.09.04.	~ 3'000	~ 5'100
LOTTO 4	Rifiuto prodotto dalle demolizioni codice E.E.R. 17.09.04.	~ 3'000	~ 5'100
LOTTO 5	Rifiuto prodotto dalle demolizioni codice E.E.R. 17.01.01.	~ 3'000	~ 5'100
LOTTO 6	Rifiuto prodotto dalle demolizioni codice E.E.R. 17.01.01.	~ 3'000	~ 5'100
LOTTO 7	Rifiuto prodotto dalle demolizioni codice E.E.R. 17.01.01.	~ 600	~ 1.000

\* densità del materiale 1,5 ton/ m<sup>3</sup>

**Tabella e:** Elenco dei lotti di rifiuti

Il personale tecnico qualificato all'esercizio dell'impianto di frantumazione verificherà visivamente che tutti i materiali sottoposti al trattamento siano compatibili con le tipologie di rifiuti sopra elencati ed autorizzati. Il quantitativo giornaliero di rifiuti trattati sarà pari a circa 500 m<sup>3</sup> corrispondenti a circa 850 tonnellate.

## **7. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO**

Ai sensi dell'allegato C alla parte 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'operazione di recupero che la società proponente intende effettuare è definita come R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

L'attività di recupero alla quale si intendono sottoporre i rifiuti è composta dalle seguenti fasi: macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica tramite impianto mobile di frantumazione.

Si precisa che l'attività di recupero corrisponde a quella identificata al punto 7.1.3 lettera C dell'allegato 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i. (codici E.E.R. 17.01.01 e 17.09.04) ed è finalizzata all'ottenimento di un materiale da reimpiegare come strato di sottofondo o realizzazione del corpo di rilevati.

L'attività che la Società proponente intende svolgere non prevede una fase preventiva di messa in riserva dei rifiuti trattati (R13); quotidianamente la Società prenderà in carico, tramite registrazione su apposito registro di carico e scarico, una quantità di rifiuti pari a quella trattata dall'impianto e nell'arco della medesima giornata gli stessi verranno sottoposti ad operazione di effettivo recupero (R5).

## 8. DESCRIZIONE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE (M.P.S.) E DEL PROTOCOLLO ANALITICO DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

Prima dell'esecuzione delle effettive operazioni di recupero dei rifiuti, su ogni lotto omogeneo, sarà eseguita un'analisi di caratterizzazione del rifiuto tal quale per confermarne il codice E.E.R. e la non pericolosità. In funzione dei quantitativi oggetto di recupero si prevede l'esecuzione di n. 7 analisi.

Terminate le operazioni di frantumazione, verrà verificata la conformità delle caratteristiche del materiale lavorato a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205 per l'utilizzo specifico. Previo esito positivo delle verifiche, il materiale lavorato tramite impianto mobile di frantumazione verrà classificato come M.P.S.

Nel dettaglio il materiale lavorato dovrà avere le caratteristiche previste dall'allegato C1 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205, di seguito riportato.

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242).	Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285:2004)	> 70% in massa
Vetro e scorie vetrose	Idem	≤ 15% in massa
Conglomerati bituminosi	Idem	≤ 25% in massa
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nel corpo stradale ai sensi della legislazione vigente.	Idem	≤ 15% in totale e ≤ 5% per ciascuna tipologia

PARAMETRO	MODALITÀ DI PROVA	LIMITE
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglie in plastica, etc.	Idem	$\leq 0,1\%$ in massa
Altri materiali (metalli, gesso, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.)	Idem	$\leq 0,6 \%$ in massa
Passante al setaccio da 63 mm	UNI EN 933/1	85 - 100%
Passante al setaccio da 4 mm	UNI EN 933/1	$\leq 60\%$
Passante al setaccio da 0,063 mm	UNI EN 933/1	$\leq 15\%$
Equivalente in Sabbia	UNI EN 933-8	$>20$
Dimensione massima Dmax	UNI EN 933/1	$= 125 \text{ mm}$
Ecocompatibilità	Test di cessione di cui all'All. 3 DM 05/02/1998	Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione

**Tabella f:** Allegato C1 Corpo dei rilevati

Tutto il materiale conforme ai requisiti sopra elencati sarà classificato come materia prima secondaria e destinato al riutilizzo, previsto completamente all'interno dell'area di cantiere; nel dettaglio, il materiale sarà utilizzato nelle opere di rimodellamento dell'area, previste piano di recupero. Il piano di recupero prevede, in accordo al vigente P.R.G.C., che il piano di campagna per le nuove costruzioni sia posto alla quota indicata dal P.A.I. per la zona DRT-8, pari a 152,50 m slm.

Il materiale recuperato nell'ambito della campagna di frantumazione verrà quindi impiegato per rialzare la parte del sito che attualmente si trova a quote inferiori a 152,5 m s.l.m.

Nel dettaglio il piano di recupero prevede di rialzare tale porzione dell'area per portarla a circa 1 m sotto Quota PAI, per lasciare lo spazio soprastante per realizzare fondazioni e solai delle nuove edificazioni.

## **9. DESCRIZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DI RECUPERO**

Gli eventuali rifiuti prodotti dalle operazioni di frantumazione e dalle operazioni di cernita saranno stoccati provvisoriamente all'interno dell'area di cantiere in cassoni metallici chiusi, per poi essere conferiti a ditte terze autorizzate al loro recupero. I rifiuti dei quali si prevede la produzione possono essere identificati dai seguenti codici C.E.R.

- 19.12.12. altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11.
- 19.12.02. metalli ferrosi



## 10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO

L'attività relativa al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione, che la Società proponente intende svolgere all'interno del cantiere sarà articolata nelle seguenti fasi:

Fase	Descrizione
1	Operazioni preliminari e trasporto dell'impianto
2	Installazione dell'impianto
3	Operazioni preliminari alla frantumazione
4	Operazioni di frantumazione
5	Analisi e classificazione del materiale lavorato

**Tabella g:** Elenco delle fasi

I rifiuti verranno movimentati tramite utilizzo di mezzi meccanici (escavatori e pale).

Non sono presenti rifiuti che possano reagire pericolosamente in caso di contatto accidentale. Tutti i rifiuti che si intendono sottoporre a lavorazione sono costituiti da materiali inerti che non danno origine a nessuna reazione in grado di sviluppare sostanze pericolose o innescare incendi.

### FASE 1: OPERAZIONI PRELIMINARI E TRASPORTO DELL'IMPIANTO

Verrà effettuato il trasporto delle attrezzature presso il cantiere, da parte di personale della Società; la superficie a disposizione per l'installazione dei macchinari utilizzati deve essere non inferiore a 600 - 800 m<sup>2</sup>. Verranno quindi definite le aree interne che saranno dedicate allo svolgimento delle operazioni di recupero ed allo stoccaggio del materiale lavorato. La Società provvederà inoltre, se necessario, all'allestimento della recinzione interna da cantiere per la delimitazione delle zone ed all'allestimento di tutte le strutture da cantiere necessarie per l'esecuzione dei lavori.

### FASE 2: INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO

Si procederà quindi al posizionamento dell'impianto mobile nell'area individuata nella planimetria allegata ed al suo successivo allestimento:

- montaggio delle parti del frantoio che sono state ribassate per rientrare nella sagoma consentita per il trasporto (sponde tramoggia, tubo gas di scarico, filtro, passerella con parapetti) mediante mezzo meccanico idraulico;
- sistemazione in loco del frantoio mediante la traslazione dei cingoli, messa in posizione di lavoro mediante l'azionamento dei piedi stabilizzatori, abbassamento del nastro principale di scarico ed infine allungamento del tratto finale dello stesso nastro per poter effettuare lo scarico del materiale frantumato. Queste operazioni devono essere effettuate direttamente dal posto di comando sulla macchina, fatto salvo per la traslazione, che può essere eseguita anche e preferibilmente da terra mediante consolle portatile.

### FASE 3: OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA FRANTUMAZIONE

La sequenza delle operazioni che precedono l'utilizzo effettivo dell'impianto mobile di frantumazione è la seguente:

- classificazione dei materiali in lotti omogenei per provenienza e/o per affinità dei materiali stessi;
- campionamento ed effettuazione della caratterizzazione sui lotti omogenei di cui sopra;
- presa in carico dei rifiuti trattabili non pericolosi e compilazione del registro di carico e scarico; la presa in carico dei rifiuti verrà effettuata giornalmente riportando su registro di carico e scarico la quantità trattata nell'arco della singola giornata;
- posizionamento in cumulo dei rifiuti da sottoporre a frantumazione, dietro all'alimentatore;

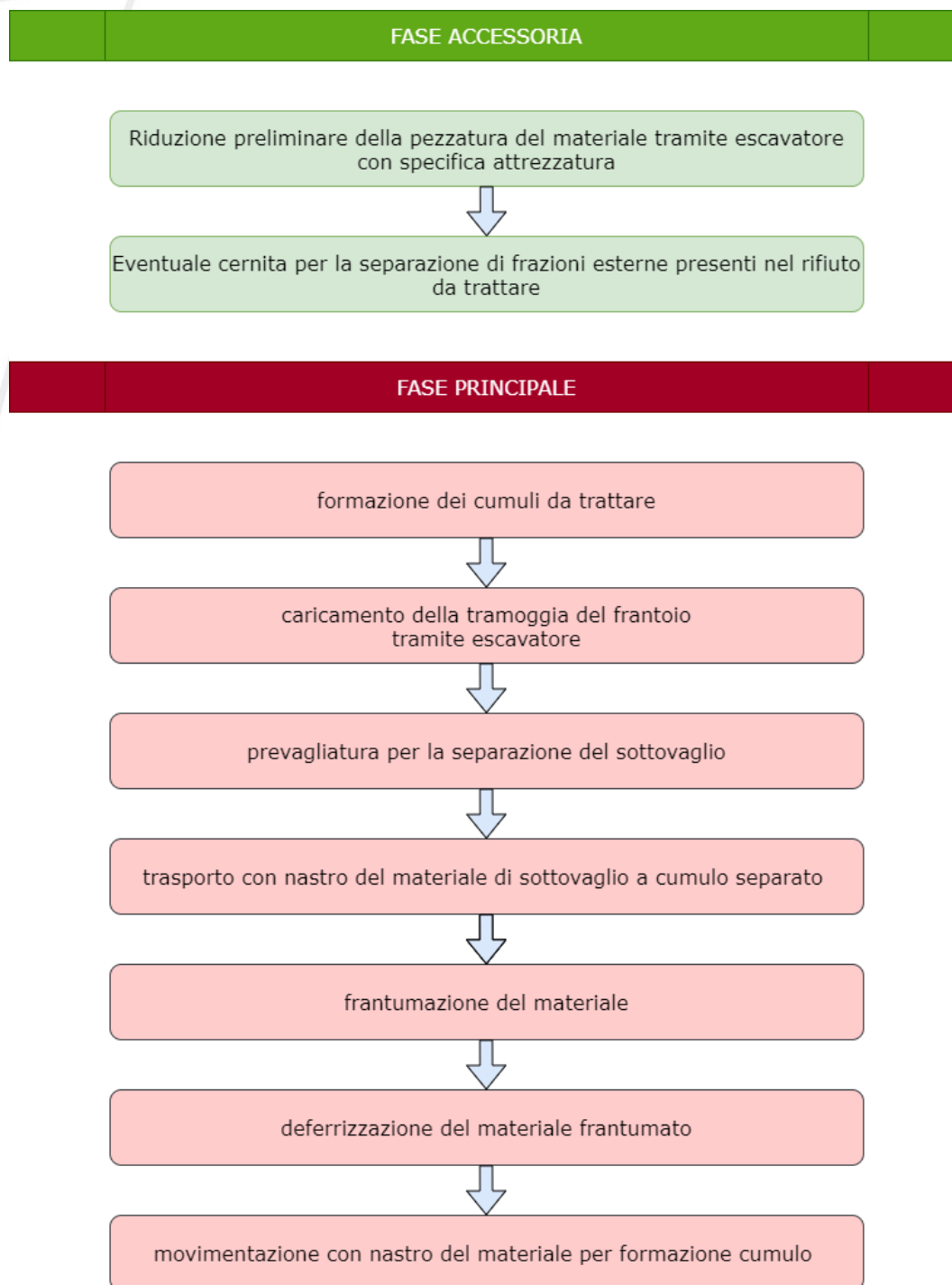
- eventuale cernita preliminare: prima del caricamento nel frantoio, i materiali vengono sottoposti ad una operazione di cernita (che può essere effettuata sia manualmente che tramite l'impiego di escavatore) nella quale eventuali frazioni estranee (plastica, legno, ferro o altro) vengono separate per essere stoccate in appositi contenitori ed essere successivamente conferite ad aziende terze autorizzate all'effettivo recupero.

#### FASE 4: OPERAZIONI DI FRANTUMAZIONE


La sequenza delle operazioni di frantumazione può essere articolata nelle seguenti fasi:

- caricamento nella tramoggia del materiale mediante escavatore;
- eventuale azionamento del sistema di bagnatura;
- passaggio al vaglio per la separazione del fine che tramite nastro reversibile può essere convogliata al nastro principale o al nastro laterale per l'accumulo sul lato del frantoio;
- frantumazione del materiale;
- trasporto al frantoio a mascelle della frazione grossolana (la cui regolazione varia in funzione della pezzatura desiderata);
- frantumazione del materiale;
- passaggio del materiale frantumato sotto il separatore magnetico (il materiale ferroso viene scaricato lateralmente al frantoio in un cumulo separato);
- scarico del materiale in cumulo.

Di seguito si riporta lo schema a blocchi descrittivo del funzionamento dell'impianto di frantumazione.



**Figura n:** Schema a blocchi del ciclo di lavoro



**Figura o:** Indicazione delle componenti del frantoio mobile

Il ciclo produttivo effettivo del frantoio mobile inizia dall'alimentatore vibrante (figura precedente particolare 1), nella cui tramoggia si deve caricare il materiale da frantumare per mezzo di una pala o di un escavatore. L'alimentatore scarica gradualmente il materiale sul vaglio vibrante (figura precedente particolare 2) che esegue una prima selezione.

Il materiale fine che passa al di sotto del piano vagliante, può essere convogliato o sul nastro laterale (figura precedente particolare 3) o su quello principale con il materiale frantumato proveniente dal frantoio.

Il frantoio deve essere alimentato in maniera regolare ed uniforme, con materiale preferibilmente pulito non collante e/o argilloso, avendo cura che nessun pezzo non frantumabile entri nella camera di frantumazione. Il frantoio è comunque predisposto per intervenire automaticamente nel caso in cui venga introdotto un pezzo di materiale non frantumabile nella camera di frantumazione.

Il frantoio (figura precedente particolare 4) viene alimentato con il materiale di pezzatura maggiore che avanza sopra al piano a barrotti del vaglio vibrante. Il frantoio è la parte più importante della macchina nella quale il materiale viene frantumato schiacciandolo fra una mascella fissa liscia ed una mobile a denti. Il materiale non può uscire finché non ha raggiunto la dimensione di regolazione della bocca di uscita.

Il materiale frantumato, trasportato dal nastro principale passa sotto al nastro deferizzatore (figura precedente particolare 5) che separa l'eventuale ferro presente. Il materiale uscente dal nastro principale (figura precedente particolare 6) può andare direttamente a cumulo oppure alimentare il gruppo di vagliatura a valle dell'impianto. Nel caso in cui venga utilizzato il vaglio mobile risulta possibile suddividere il materiale frantumato in tre tipologie granulometriche distinte.

La sequenza delle operazioni per mettere in moto l'impianto è descritta di seguito:

- avviamento del motore;
- posizionamento del nastro principale (nastro a cumulo);
- avviamento della macchina;
- avviamento del frantoio;
- avviamento della pompa dell'acqua per l'abbattimento delle polveri;
- avviamento del nastro deferrizzatore;

- avviamento del nastro principale;
- avviamento del nastro reversibile di selezione;
- avviamento dell'alimentatore sgrossatore vibrante;
- alimentazione della macchina.

L'impianto mobile di frantumazione è costituito dai seguenti elementi principali:

- Alimentatore a nastro con tramoggia di carico materiale
- Vaglio vibrante per la separazione dei materiali fini
- Frantoio a mascelle con possibilità di regolazione dell'apertura
- Pannello di controllo e radiocomando per fermo alimentatore
- Motore diesel e carro cingolato
- Impianto di abbattimento polveri costituito da pompa con ugelli nebulizzatori
- Separatore magnetico e tappeto di uscita per scarico materiale dal frantoio

L'attrezzatura ausiliaria in dotazione all'impianto è costituita da:

- Nastro laterale per separazione sottovaglio
- Cisterna mobile da cantiere per alimentazione del sistema di abbattimento polveri
- Contenitore per la raccolta del materiale ferroso separato
- Attrezzatura antincendio e pronto soccorso

La resa del frantoio mobile in termini di curva granulometrica e di produzione oraria viene influenzata principalmente dai seguenti parametri di funzionamento:

- pezzatura del materiale in entrata;
- potenza del motore;
- regolazione in uscita.

Variando opportunamente questi parametri si può ottenere la messa a punto in funzione della curva granulometrica e della produzione desiderata. La quantità oraria del materiale trattato è direttamente collegata, a parità di potenza applicata, alla regolazione in uscita.

La macchina normalmente lavora con la bocca di alimentazione riempita per tre quarti circa, assorbendo il 90% della potenza massima del motore e garantendo una produzione minima di circa 80 tonnellate ora.

Durante l'esecuzione delle operazioni viene utilizzato il sistema di bagnatura dosando acqua al fine di limitare la formazione di polveri e allo stesso tempo evitare la formazione di reflui liquidi. Tale dosaggio dipende quindi dalle condizioni meteorologiche e dalle caratteristiche dei materiali trattati.



## 11. LAY OUT DEL CANTIERE

L'organizzazione dell'area di gestione rifiuti non pericolosi, come illustrato alla planimetria riportata in **Figura 3** allegata, è suddivisa nelle seguenti aree:

- **Area di ingresso:** la viabilità di accesso all'impianto di recupero rifiuti per i mezzi pesanti è ubicata in corrispondenza dell'angolo sud-est dell'impianto.
- **Area box ufficio e servi igienici:** verrà installata un box prefabbricato, di dimensioni minime pari a 7,00 x 2,30 x H 2,70 m, avente struttura in acciaio zincato e pareti coibentate in pannelli sandwich, disposto di fronte alla stazione di pesa, dopo l'area di ingresso. Il box sarà destinato ad ufficio e servizi igienici.
- **Area di stoccaggio rifiuti:** L'area è impermeabilizzata da pavimentazione in calcestruzzo. Il settore della messa in riserva sarà organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitate; tali aree saranno contrassegnate da cartelli indicanti la tipologia di rifiuto in deposito. I cumuli saranno realizzati su basamenti impermeabili.
- **Area di attività dell'impianto di frantumazione e vagliatura:** l'impianto sarà ubicato nell'area centrale del sito.
- **Area stoccaggio rifiuto lavorato:** Il materiale risultante dal trattamento dei rifiuti inerti verrà stoccato in una piazzola dedicata, in attesa di poterne confermare le caratteristiche chimico - fisiche per il successivo riutilizzo. In caso di non conformità alle specifiche richieste, i materiali saranno allontanati ed avviati, come rifiuti, ad impianti terzi autorizzati (di recupero o di smaltimento).
- **Aree di deposito MPS:** ad esito favorevole delle verifiche (sia quelle qualitative/ambientali che quelle prestazionali) gli inerti trattati saranno qualificati come M.P.S. e avviati nelle aree di deposito delle M.P.S. Ogni cumulo sarà identificato mediante idonea cartellonistica

riportante le caratteristiche granulometriche e il lotto di identificazione.

- **Area di deposito dei rifiuti prodotti:** i rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione/cernita manuale e deferrizzazione saranno deposti in container scarrabili distinti e separati.

## 12. DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI MOBILI IMPIEGATI

L'impianto mobile di frantumazione che il proponente impiegherà per l'esecuzione delle operazioni di recupero impiegare è il seguente:

- Casa produttrice: OMIG
- Modello: GCF - 50
- Matricola: 011/1977
- Anno di costruzione: 1977

L'impianto mobile (di proprietà del proponente) è stato autorizzato con Determina n. 4532 in data 2 Dicembre 2013 dalla Provincia di Asti all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi identificati alla seguente tabella.

Codice EER	Descrizione
01.04.08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
01.04.09	Scarti di sabbia e argilla
01.04.13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
10.12.08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
17.01.01	cemento
17.01.02	mattoni
17.01.03	mattonelle e ceramiche
17.01.07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.05.04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.08.02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce

	17.08.01
17.0904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

**Tabella h:** Elenco dei codici EER autorizzati al recupero

Per l'esecuzione delle operazioni di frantumazione, oltre che all'impianto di proprietà, il proponente potrà impiegare, al fine di ottimizzare la produzione giornaliera di materiale trattato ed eventualmente ridurre le tempistiche di intervento, un'ulteriore impianto mobile. Tale impianto verrà noleggiato "a freddo" (ovvero senza operatore) dalla società Massucco Costruzioni S.r.l.

Di seguito si riportano gli impianti in disponibilità della società Massucco Costruzioni S.r.l. e di cui eventualmente il proponente intende avvalersi:

- Impianto 1:
  - Casa produttrice: MCCLOSEY
  - Modello: J40V2
  - Matricola: 73383
- Impianto 2:
  - Casa produttrice: MCCLOSEY
  - Modello: J40V2
  - Matricola: 73403
- Impianto 3:
  - Casa produttrice: MCCLOSEY
  - Modello: J40V2
  - Matricola: 74762
- Impianto 4:
  - Casa produttrice: MCCLOSEY

- Modello: J40V2
- Matricola: 74791
- Impianto 5:
  - Casa produttrice: MCCLOSEY
  - Modello: J40V2
  - Matricola: 75500

Gli impianti mobili sopra elencati sono stati autorizzati con Determina n. 01170941177841 in data 10 Dicembre 2010 dalla Provincia di Cuneo all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi identificati alla seguente tabella.

Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.	Elenco codici C.E.R.	Quantitativo annuo (Mg)
A (rif. punto 7.1 del D.M. 5.2.1998)	10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02, 17.09.04	60.000
B (rif. punto 7.2 del D.M. 5.2.1998)	01.03.99, 01.04.08, 01.04.10, 01.04.13	15.000
C (rif. punto 7.6 del D.M. 5.2.1998)	17.03.02	25.000
D (rif. punto 7.11 del D.M. 5.2.1998)	17.05 .08	15.000
E (rif. punto 7.17 del D.M. 5.2.1998)	01.01.02, 01.03.08, 01.04.08, 01.04.10, 02.04.02, 02.04.99, 02.07.01, 02.07.99, 10.02.99	10.000
F (rif. punto 7.25 del D.M. 5.2.1998)	10.09.08, 16.11.02, 16.11.04	10.000
G (rif. punto 7.31 bis del D.M. 5.2.1998)	17.05.04	33.000

**Tabella i:** Elenco dei codici EER autorizzati al recupero

L'impiego di uno degli impianti potrà essere sia occasionalmente che continuativo, in funzione delle necessità del proponente. Nell'ambito della comunicazione dell'effettivo inizio dell'attività di recupero verranno individuati in maniera precisa gli impianti impiegati e le tempistiche di impiego di ciascuno di essi.

### **13. ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE**

Il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Roveta Danilo. Al funzionamento dell'impianto lavorano al massimo 2 addetti con la qualifica di operai: 1 addetto al caricamento del materiale ed 1 addetto al funzionamento dell'impianto mobile.

Gli operai sull'impianto sono stati formati ed informati sull'utilizzo e funzionamento dell'impianto e lavorano con i D.P.I. richiesti dalle norme.

#### 14. PIANO DI EMERGENZA E DI RIPRISTINO

I potenziali rischi connessi all'utilizzo e al funzionamento dell'impianto mobile di frantumazione con le relative istruzioni di emergenza sono specificatamente riportati nella descrizione dell'impianto stesso. Considerata l'estrema semplicità concettuale dell'impianto in oggetto (impianto mobile che per qualsiasi inconveniente che si possa verificare va subito in blocco ed il cui funzionamento può essere interrotto nel giro di qualche secondo) si fa presente che nel caso in specie il piano di emergenza relativo a tale macchina è costituito dalla fermata immediata dell'impianto stesso. Prima dell'avvio dei lavori verrà adottato specifico piano operativo di sicurezza, che sarà sottoposto all'approvazione del C.S.E.

Potenziali incidenti	Primi interventi
Rottura dell'impianto in qualche suo componente	Fermo completo impianto
Non corretto funzionamento impianto di spruzzatura acqua per riduzione polveri dell'impianto o emissioni in atmosfera non conformi ai limiti di legge	Fermo completo impianto
Non corretto funzionamento di qualche componente dell'impianto di frantumazione (frantoio, nastri, vagli ...)	Fermo impianti relativi e funzionamento ridotto
Sversamento di liquidi dall'impianto	Fermo impianto per bloccare lo sversamento; analisi delle cause e risoluzione delle stesse per poter riavviare l'impianto. Perimetrazione dell'area interessata dallo sversamento, campionamento ed analisi dei terreni interessati dal fenomeno ed in funzione dei risultati delle analisi esecuzione dei provvedimenti conseguenti
Ritrovamento di sostanze pericolose. Versamenti impropri di rifiuti in aree dell'insediamento non corrette o sulle vie di movimentazione	Primo intervento di fermo impianto e segnalazione agli organi competenti del materiale rinvenuto

**Tabella j:** Potenziali incidenti ed interventi



Terminati le operazioni di recupero, la Società proponente provvederà a verificare l'avvenuta rimozione di tutti i materiali da trattare e a rimuovere l'impianto di frantumazione dal sito.

Mediante tali operazioni sarà garantito il ripristino dell'area senza che risultino compromissioni delle componenti ambientali legate all'effettuazione dell'intervento e contestualmente sarà resa disponibile l'area per lo svolgimento delle successive fasi di cantiere.

## 15. ELENCO DELLE SUCCESSIVE AUTORIZZAZIONI

Al fine di poter svolgere presso il cantiere ubicato nel comune di Canelli attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di scavo e di demolizione delle strutture presenti all'interno dell'area, il proponente dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

- Comunicazione di nulla osta all'inizio dell'attività della singola campagna di frantumazione rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Asti.
- Determina di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto ambientale rilasciata dalla Provincia di Asti.
- Eventuale autorizzazione al superamento in deroga al superamento dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica rilasciata dalla città di Canelli.


### PLANETA STUDIO ASSOCIATO



---

*Ing. Matteo Mazza*  
*Ingegnere ambientale*

**FIGURE**







IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI  
OGGETTO DI DEMOLIZIONE




GEPIN TER

Area ex Riccadonna - Canelli (AT)

R21-06-61 FIG. 2








# ALLEGATI



# **ALLEGATO 1**

**Autorizzazione impianto mobile  
Società GEPIN TER di ROVETA DANILO**



## **PROVINCIA DI ASTI**

**Medaglia d'oro al valor militare**

### **SERVIZIO AMBIENTE**

#### **UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE E SUPPORTO AMM.VO**

N. meccanografico DT012-381-2013 del 19/11/2013

N. determina 4532 del 02/12/2013

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Oggetto: D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. art. 208 comma 15 autorizzazione generale all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione di recupero R5 "riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'All. C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) - Ditta GEPIN TER DI ROVETA DANILO**

#### **IL DIRIGENTE**

- Premesso che:  
con nota prot. 002595 del 27/09/2013, la Struttura Unica per le Attività Produttive della Comunità Montana Langa Astigiana Valbormida ha trasmesso alla Provincia di Asti la documentazione depositata dalla Ditta GEPIN TER DI ROVETA DANILO in data 26/09/2013, acquisita agli atti e costituita da istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- Rilevato che:
  - è stato attivato l'Organo Tecnico Provinciale per gli adempimenti istruttori;
  - è stata avviata la procedura di avvalimento prevista dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 124 del 03/05/2012 per l'attuazione del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese", e il presente procedimento (ordinario) ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 7 del citato D.P.R. 160/2010 e che è stato attivato lo Staff Integrato di Avvalimento Provinciale (SIAP);
  - nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, è stata indetta per il giorno 07/11/2013, conferenza di servizi ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 160/2010 per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nell'endoprocedimento di autorizzazione all'esercizio di impianto mobile di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e che, in tale sede, l'Organo Tecnico Provinciale ha acquisito tutti gli

elementi di giudizio utili e propedeutici all'adozione dell'atto tecnico di chiusura del medesimo endoprocedimento.

- Vista la documentazione esaminata (Cod SIAP COM4082013\_GEPI - pratica SP.UN. 0002593/2013) e le successive integrazioni pervenute ed acquisite agli atti, visto il verbale della conferenza di servizi del 07/11/2013 ed i contributi forniti dai soggetti interessati, conservati agli atti dell'ufficio ed in particolare:
  - istruttoria tecnico amministrativa Provincia di Asti Servizio Ambiente - Determinazione Dirigenziale n. 4202/2013;
  - nota ASL AT Dipartimento di prevenzione prot. 42697/2013;
  - nota ARPA Dipartimento di Asti prot. n. 100750/2013.
- Dato atto che si ritiene opportuno autorizzare la Ditta GEPIN TER DI ROVETA DANILO, con sede legale ed operativa in Comune di Bubbio (AT), Reg. San Grato 135, P.I. 01426640056, all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale previste dal presente provvedimento.
- Vista il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., il D.P.R: 160/2010, la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 15/06/1998 n. 25-24837 e le disposizioni vigenti.
- Dato atto che il presente provvedimento, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/1998 e di cui al D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese", produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico che sarà emanato dal SUAP competente per territorio (Struttura Unica per le Attività Produttive della Comunità Montana Langa Astigiana Valbormida).
- Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del responsabile del procedimento.

## **DETERMINA**

- 1) Di autorizzare la Ditta GEPIN TER DI ROVETA DANILO, con sede legale ed operativa in Comune di Bubbio (AT), Reg. San Grato 135, P.I. 01426640056, all'esercizio di impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale previste dal presente provvedimento.
- 2) Di autorizzare, in particolare, la Ditta GEPIN TER DI ROVETA DANILO, all'esercizio di impianto mobile OMIG mod. GCF-50 matr. 011/1997 finalizzato all'esecuzione dell'operazione di recupero rifiuti R5 "riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. attraverso il trattamento (fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura,

selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate), per le seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi:

Cod. CER	Descrizione
01.04.08	Scarti di ghiaia o pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.06
01.04.09	Scarti di sabbia e argilla
01.04.13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramiche
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni e mattonelle o ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.05.04	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01
17.09.04	Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03

3) Di prescrivere alla Ditta GEPIN TER DI ROVETA DANILO, nell'esercizio di impianto mobile e fatte salve eventuali ulteriori indicazioni o vincoli previsti dal provvedimento autorizzativo di campagna, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i prodotti da recupero ottenuti a valle del ciclo di lavorazione (prodotti da recupero per edilizia) dovranno essere ricondotti a materiale con impieghi in edilizia, con caratteristiche conformi all'All. C della Circolare Min. Amb. e Tutela del Terr. 15/07/2005, n. UL/2005/5205 (o a norma UNI) e conformi ai parametri di cui all'All. 3 al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
- il prodotto da recupero decadente dalla lavorazione del rifiuto riconducibile al cod. CER 17.05.04 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01" o dei rifiuti riconducibili ad inerti da costruzione e demolizione con apprezzabile componente terrosa, dovrà essere conforme alle CSC di cui alla colonna A dell'All. 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/22006 e ss.mm.ii. (o colonna B nel caso di prodotto da recupero ad uso vincolato), anche in funzione del suo impiego per la realizzazione di rimodellazioni, rilevati e sottofondi stradali, colmate e tenendo conto dell'assenza di tracciabilità dei materiali. In particolare il prodotto da recupero caratterizzato dai valori di cui

alla colonna A dell'All. 5, parte IV, Tit. 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. può essere impiegato senza discriminanti mentre, qualora i predetti parametri analitici fossero compresi tra i limiti di colonna A e colonna B dell'All. 5, parte IV, Tit. 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il prodotto da recupero può essere ceduto e/o utilizzato in proprio per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti o colmate solo con l'indicazione nei documenti di cessione e trasporto dell'indicazione di compatibilità ambientale con i soli terreni a destinazione produttiva;

- le verifiche analitiche prescritte devono essere condotte su lotti da 500 m<sup>3</sup> e devono essere effettuate su campioni rappresentativi dell'intera volumetria di rifiuti e di prodotto da recupero ottenuto a valle del ciclo produttivo secondo la norma UNI 10802:20. In sede di approvazione di progetto di campagna, potrà essere valutata, sulla base della tipologia di demolizione da effettuare, del rifiuto da sottoporre ad attività di recupero e sulle quantità complessive lavorate, l'adozione di idonee modalità di caratterizzazione dello stesso e la conseguente definizione di maggiori quantità a valle del trattamento, da sottoporre a verifiche analitiche;

- non è consentito il trattamento al rifiuto riconducibile al cod. CER 17.05.04 "terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01" con valori analitici superiori alla colonna B dell'All. 5, parte IV, Tit. 5 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii., fatta salva valutazione specifica in sede di autorizzazione all'esercizio di campagna o nell'ambito dell'approvazione di un progetto di bonifica e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in ordine all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per l'operatività nei siti in bonifica;

- in relazione ai rifiuti riconducibili ai cod. CER 17.05.08 "pietriscio per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07" e 17.08.02 "materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01" considerate le criticità ambientali connesse alla loro lavorazione rispetto al contenuto di amianto ed alla presenza di solfati ed in relazione ai connessi problemi sanitari e di tutela dei lavoratori addetti all'impianto, oltre che rispetto alle qualità ambientali del prodotto da recupero ottenuto, in sede di presentazione del progetto di campagna devono essere specificate le procedure o i protocolli di caratterizzazione che intende adottare in fase di accettazione in lavorazione del rifiuto e le caratteristiche merceologiche e prestazionali (forme usualmente commercializzate o "ricette") che intendono ottenere dall'operazione di recupero consentita, oltre ai presidi adottati a tutela delle matrici interessate e dei ricettori sensibili;

- tenendo conto delle condizioni atmosferiche e della tipologia di rifiuto trattato, dovrà essere mantenuto in funzione il sistema di abbattimento polveri (atomizzatore) in dotazione all'impianto mobile di trattamento rifiuti oltre a mantenere, qualora tecnicamente possibile, le capottature previste dal costruttore;

- le emissioni di polveri provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere contenute tenendo conto di quanto previsto dall'All. V alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e precisamente: a) nella eventuale movimentazione di materiali polverulenti dove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, occorre mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta (nastri trasportatori) e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnicamente possibile per l'uscita di materiale; b)

nell'eventualità di caricamento di materiali polverulenti in contenitori di trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento e la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, dovrà essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri; c) sulla base della specifica attività condotta nel corso delle singole campagne (tipologia di materiali trattati, tipologia di stoccaggio e tipologia del prodotto da recupero/rifiuto ottenuto a valle del ciclo produttivo, caratteristiche dell'intervento o del cantiere, presenza/distanza di ricettori, ...) occorre valutare l'eventuale adozione di sistemi supplementari di abbattimento polveri;

- sulla base della natura dei rifiuti che il proponente prevede di trattare, e considerato che il sistema di abbattimento polveri (atomizzatore) non possa generare scarichi o apprezzabili ristagni di acqua, in via generale non si ritiene necessario prescrivere la messa in opera di sistemi di raccolta delle acque e, sulla base dei rifiuti trattati, operare la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento e predisporre il correlato piano ai sensi del Regolamento Regionale 1/R/2006, modificato dai Regolamenti Regionali 7/R/2006 e 13/R/2006, che potrà tuttavia essere prescritto in sede di autorizzazione all'esercizio di campagna a seconda della peculiarità dell'attività condotta o in presenza di rifiuti con componente solfatica;

- in relazione all'impatto acustico prodotto dall'impianto mobile OMIG mod. GCF-50, preso atto della valutazione redatta da tecnico competente, il gestore deve posizionare del macchinario a distanza >200 m. dal ricettore in classe acustica III a macchina nuda (100 m. qualora dotata di capottature), a distanza >150 m. dal ricettore in classe acustica IV a macchina nuda (50 m. qualora dotata di capottature) ed a distanza >50 m. dal ricettore in classe acustica V a macchina nuda (20 m. qualora dotata di capottature). Il gestore deve mantenere, qualora tecnicamente possibile, le capottature previste dal costruttore. Qualora, a causa delle caratteristiche dell'area di intervento non sia possibile garantire il rispetto delle distanze imposte, il gestore dell'impianto deve adottare gli accorgimenti tecnico/gestionali previsti dal tecnico competente (barriere acustiche da posizionare nei pressi del macchinario o del ricettore) o deve ottenere la deroga al rispetto dei limiti acustici fissati dalla zonizzazione adottata dal Comune sede di cantiere ai sensi dell'art. 6 della L. 447/1995 e art. 9 della L.R. 52/2000, rispettando in ogni caso il limite, in facciata all'edificio più esposto, di 70 Db(A) inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1h secondo le modalità di cui al Decreto Min. Amb. 16/03/1998 "tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

- 4) Di dare atto che, sulla base della nota della Regione Piemonte prot. 17620/DB10.00 del 04/05/2010, i progetti di campagna di recupero rifiuti condotta con impianto mobile dovranno essere assoggettati a fase di "Verifica di V.I.A." ex L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.;
- 5) Di dare atto che, come indicato al punto 10 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-24837 del 15/06/1998 e come previsto dall'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei casi nei quali ogni singola campagna di recupero rifiuti con impianto mobile lo richieda, sulla base della tipologia di rifiuti trattata e sulla base delle risultanze della caratterizzazione iniziale dello stesso, dovranno essere prestate idonee garanzie finanziarie nel

rispetto dei criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e ss.mm.ii.;

- 6) Di dare atto che il presente provvedimento, a normativa vigente ed ai sensi dell'art. 208, comma 12, ha durata di 10 anni ed andrà rinnovato, con apposita istanza, 180 gg. prima della scadenza con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e che, per l'esercizio di ogni campagna di recupero rifiuti, deve essere presentata istanza di approvazione progetto.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico citato in premessa ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese".
- 8) Di dare atto che la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto, da parte Ditta GEPIN TER DI ROVETA DANILO della normativa in materia urbanistico/edilizia, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed antincendio.
- 9) Di disporre la notifica del presente provvedimento alla Struttura Unica per le Attività Produttive della Comunità Montana Langa Astigiana Valbormida per i provvedimenti di competenza ai sensi del richiamato D.P.R. 160/2010.
- 10) Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia.

PO Dott. Angelo Marengo  
firmato digitalmente

Referente tecnico della pratica  
Dott. Fabio Quirico  
0141/433.273 – quirico@provincia.asti.it

Il redattore: fquirico

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE  
(Paolo Biletta)  
FIRMATO DIGITALMENTE



**ALLEGATO 2**  
**Autorizzazione impianti mobili**  
**Società GEPIN MASSUCCO COSTRUZIONI**  
**S.r.l.**



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
**UFFICIO GESTIONE RIFIUTI**  
C/so Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372

Rif. Pratica n. 08.18/1730

BOLLO N. 01170941177841 DEL 10/12/2020

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/18 e s.m.i. - D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998: rinnovo autorizzazione esercizio impianti mobili per operazioni di recupero (R5 e R13 dell'Allegato C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi, in capo alla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

in capo alla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo, Via Genova 122 – Partita I.V.A. 02558160046, è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al Provvedimento Dirigenziale n.899 del 9 novembre 2010, avente ad oggetto: *“D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i. - D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998: rinnovo autorizzazione e modifiche non sostanziali all'esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5 e R13 dell'All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), in capo alla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo, Via Genova 122.”*, successivamente modificata dai Provvedimenti Dirigenziali n.495 del 20.9.2012, n.684 del 2.3.2017, n.4303 del 12.12.2018 e n.2536 del 31.8.2020;

in data 17 luglio 2020, è pervenuta, al prot. n.40733, istanza da parte della Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo, Via Genova 122 – Partita I.V.A. 02558160046, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R5 e R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), mediante impianti mobili di frantumazione;

in data 14 ottobre 2020, è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo e la Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., in qualità di richiedente l'autorizzazione e, per conoscenza, il Comune di Cuneo, il Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte, le Province Piemontesi e la Città Metropolitana di Torino;

alla predetta Conferenza Provinciale hanno partecipato:

- ✓ il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e un Istruttore Direttivo Tecnico, per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
- ✓ il legale rappresentante e un impiegato tecnico per la Ditta Massucco Costruzioni S.r.l.;

la Conferenza si è conclusa con l'acquisizione, da parte dei rappresentanti degli Enti partecipanti, dei pareri favorevoli, al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, previa trasmissione, da parte dell'istante, di alcuni chiarimenti ed integrazioni documentali;

con nota prot. n.60166 del 22 ottobre 2020, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti ed integrazioni ritenuti necessari, emersi nel corso della Conferenza;

in data 11 novembre 2020, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla Ditta Massucco Costruzioni;

con nota prot. n.66420 del 18 novembre 2020, la documentazione integrativa di cui sopra è stata inoltrata agli Enti interessati, concedendo un termine di 15 giorni per l'acquisizione di eventuali ulteriori determinazioni;

- gli impianti oggetto di autorizzazione sono i seguenti:
  - Frantumatore EXTEX modello C-10 matr. 9585
  - Frantumatore EXTEX modello C-12 matr. 9667
  - Frantumatore EXTEX modello C-10 matr. 10945
  - Frantumatore EXTEX modello C-10 matr. 7828
  - Frantumatore EXTEX modello C-12 matr. 10109
  - Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 73383
  - Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 73403
  - Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 74762
  - Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 74791
  - Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 75500
  - Frantoio a martelli TEREX PEGSON modello XH250 matr. 250104FH
  - Vibrovaglio EXTEX modello ROBOTRAC matr. 5107
  - Vibrovaglio EXTEC modello ROBOTRAC matr. 7134
  - Vibrovaglio POWERSCREEN modello Chieftain 600 matr. 6903115
  - Vibrovaglio MC CLOSKEY modello 123T matr. 66332
  - Vibrovaglio MC CLOSKEY Trommel modello 512 RET matr. 81792
  - Vibrovaglio MC CLOSKEY modello S80 matr. 74753
  - Vibrovaglio MC CLOSKEY modello S80 matr. 76617
  - Vibrovaglio MC CLOSKEY modello R105 matr. 74887
  - Vibrovaglio MC CLOSKEY modello R70 matr. 74740
- le tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento dell'impianto sono riportate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la richiesta di esercizio riguarda il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ottenuti dalla frantumazione riconducibili alle seguenti tipologie omogenee di codici C.E.R.:

Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.	Elenco codici C.E.R.	Quantitativo annuo (Mg)
A (rif. punto 7.1 del D.M. 5.2.1998)	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04	60.000
B (rif. punto 7.2 del D.M. 5.2.1998)	01 03 99, 01 04 08, 01 04 10, 01 04 13	15.000
C (rif. punto 7.6 del D.M. 5.2.1998)	17 03 02	25.000
D (rif. punto 7.11 del D.M. 5.2.1998)	17 05 08	15.000
E (rif. punto 7.17 del D.M. 5.2.1998)	01 01 02, 01 03 08, 01 04 08, 01 04 10, 02 04 02, 02 04 99, 02 07 01, 02 07 99, 10 02 99	10.000
F (rif. punto 7.25 del D.M. 5.2.1998)	10 09 08, 16 11 02, 16 11 04	10.000
G (rif. punto 7.31 bis del D.M. 5.2.1998)	17 05 04	33.000

**Ritenuto** che sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi fino al **31/12/2030**;

**Visti:**

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 269/L del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 25.12.2010;
- che il succitato Testo Unico in materia ambientale comporta l’abrogazione del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;
- l’art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso;
- che l’art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede - come già l’art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. – il rilascio di un’autorizzazione per l’esercizio di impianti mobili di recupero rifiuti, di competenza della Regione ove l’interessato ha la sede legale;
- che l’art. 265, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fa salve - fino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del decreto stesso - le norme regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti;
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 10 gennaio 2018, n.1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”;
- l’art. 24 della L.R. n.1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di cui all’art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. 253-2215 del 16/1/2018;
- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998 recante “D.Lgs. n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”;
- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97”, come successivamente modificata ed integrata;

- la L.R. 23 del 29/10/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che, all'art. 2, comma 1 recita quanto segue: "Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge";
- con Deliberazione 1° febbraio 2000, il Comitato nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha deliberato i "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", tuttavia all'art. 2 del suddetto provvedimento si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati nell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- che, nelle more dell'adozione del decreto sulle garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7, ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998, è possibile prevedere la presentazione di garanzie finanziarie, nei casi in cui la normativa vigente lo preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, a favore dell'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione;
- che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti, devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 succitato;
- che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- che l'autorizzazione rilasciata non esonera dall'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le singole campagne di attività per le quali la normativa vigente lo preveda specificatamente;
- che, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia, oltre che di carattere ambientale, di tutela della salute dell'uomo, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., istitutivo del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso** altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

**DISPONE**

1. **di rinnovare, a far tempo dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2030**, ai sensi dell'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, in capo alla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo, Via Genova 122 – Partita I.V.A. 02558160046 - l'autorizzazione all'esercizio di n.11 impianti mobili di frantumazione associati a n.9 impianti mobili di vagliatura, per effettuare le operazioni di recupero R5 e R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di rifiuti speciali non pericolosi, **nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;**
2. **di dare atto** che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. **di dare atto** che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato l'apposito Decreto di cui in premessa, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
4. **di evidenziare** che, per le singole campagne di attività, è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
5. **di dare atto** che, nei casi in cui la normativa preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, la presentazione di garanzie finanziarie all'Autorità competente a ricevere la relativa comunicazione, le stesse devono essere presentate ed accettate prima dell'inizio della campagna di attività;
6. **di dare atto** che la Ditta dovrà, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essere obbligatoriamente iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, una volta emanato l'apposito decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato;
7. **di dare** altresì atto che il presente provvedimento, come specificato nella D.G.R. n. 25-24837 del 16/06/1998, si configura come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
8. **di notificare** copia del presente provvedimento alla Ditta Massucco Costruzioni S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo, Via Genova 122 e di trasmetterne altresì copia al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Cuneo;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Regione Piemonte ed alle altre Regioni, alle Province piemontesi ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla luce di quanto indicato al punto 4) della D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998, debitamente aggiornato a seguito dell'emanazione delle LL.RR. 44/00, 23/15 e 1/18;
10. **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE  
Dott. Luciano FANTINO

Estensore: Geol. Marco Torielli

**ALLEGATO 1****PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI DI RECUPERO R5 E R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 e s.m.i.), AUTORIZZATI IN CAPO ALLA DITTA MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CUNEO.**

Gli impianti devono essere eserciti e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. l'istante deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi degli impianti, con fogli numerati e datati, con specificazione del tipo di manutenzione effettuata;
2. le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate al trattamento risultano esclusivamente quelle riportate nell'Allegato 2, del presente provvedimento;
3. dal trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi di cui ai codici C.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02 e 17 09 04, devono essere ottenute materie prime secondarie conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.ro UL/2005/5205 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni, la cui caratterizzazione deve essere eseguita per lotti con dimensione massima pari a 3000 m<sup>3</sup>;
4. la produzione di materiale avente la qualifica di End of Waste (EoW) dall'operazione di recupero del rifiuto avente codice CER 17 03 02 deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n.69;
5. è vietata la miscelazione tra le seguenti categorie omogenee di rifiuti:

<b>Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.</b>	<b>Codici C.E.R.</b>
A	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04
B	01 03 99, 01 04 08, 01 04 10, 01 04 13
C	17 03 02
D	17 05 08
E	01 01 02, 01 03 08, 01 04 08, 01 04 10, 02 04 02, 02 04 99, 02 07 01, 02 07 99, 10 02 99
F	10 09 08, 16 11 02, 16 11 04
G	17 05 04

6. i prodotti delle operazioni di frantumazione dei rifiuti di cui alle categorie B, D, E, F e G, riportate al punto precedente sono da considerarsi rifiuti fino alla definitiva messa in opera in rilevati, sottofondi stradali, ecc.: la Ditta dovrà pertanto indicare il sito in cui si intende realizzare il rilevato/sottofondo ovvero la destinazione dei rifiuti autorizzata: nel primo caso, oltre al nulla osta alla frantumazione di cui all'art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà acquisire il nulla osta provinciale al recupero rifiuti, allegando dichiarazione di consenso da parte del proprietario del terreno, idoneo provvedimento comunale e certificazione analitica attestante il rispetto del test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 5.2.1998; qualora non sia possibile effettuare il test di cessione prima di aver acquisito il nulla osta provinciale, l'esecuzione del test sarà prescritta nel nulla osta, disponendo il tempestivo invio degli esiti e l'avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, in caso di non conformità al test medesimo;

7. i rifiuti di cui al punto 7.11 del D.M. 5.2.1998 (C.E.R. 17 05 08) possono essere sottoposti esclusivamente a vagliatura, seguendo le sotto elencate modalità:

- il rifiuto deve essere gestito per partite omogenee distinte per provenienza (linea ferroviaria di partenza);



- per ogni singola partita deve essere prodotta una relazione tecnica geologica relativa all'analisi qualitativa del pietrisco da sottoporre a recupero (con specifico riferimento alla composizione mineralogica);
- ogni singola partita di rifiuto deve essere sottoposta a test di cessione (secondo le modalità previste dall'allegato 3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.) ed a verifica preliminare della composizione del rifiuto (secondo le modalità previste dal punto 7.11 dell'Allegato 1, Sub-allegato 1 dello stesso D.M.);
- per ogni singola partita deve essere svolta l'analisi per la determinazione dell'indice di rilascio, ai sensi dell'Allegato 4 del D.M. 14/05/1996; il suddetto indice deve essere inferiore o uguale a 0,1;

8. il deposito temporaneo dei rifiuti trattati deve essere effettuato mantenendo la separazione dei medesimi per tipologie omogenee ed in area dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

9. l'istante deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti prodotti dalle attività di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti o che comunque siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti;

10. l'istante deve essere in grado di fornire agli Enti di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante deve dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e;

11. l'istante deve comunicare alla Provincia di Cuneo il nominativo e la qualifica del responsabile tecnico dell'impianto una volta che sarà operativa l'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali;

12. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;

13. nell'ambito di ogni campagna di attività degli impianti mobili, deve essere prelevato un campione rappresentativo del prodotto ottenuto che deve essere sottoposto al test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e di cui deve essere certificata la granulometria e la resistenza;

14. è fatto tassativo divieto al trattamento negli impianti mobili di rifiuti diversi dalle tipologie autorizzate, in particolare di rifiuti classificati pericolosi (es.: amianto, composti a base di amianto, etc);

15. tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse in atmosfera;

16. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;

17. nell'esercizio degli impianti devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono di rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto e deve essere evitata l'emanazione di eventuali odori sgradevoli;

18. qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad eventuali odori sgradevoli, la Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti Organi di controllo;

19. le operazioni di carico e scarico rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;

20. nell'utilizzo degli impianti mobili devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

21. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

22. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a

seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;

23. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;

24. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che, durante l'impiego degli impianti, si sviluppi un incendio;

25. l'istante deve attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività. E' fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;

26. per le campagne di attività effettuate nel territorio della Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti agli impianti devono essere effettuate verifiche preliminari - sulla compatibilità sia tra rifiuti e impianti, sia tra i rifiuti risultanti dall'attività e la loro destinazione - alla luce di quanto prescritto dalla D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998 (in particolare, con riferimento al punto 6 della citata Deliberazione). Per le campagne di attività svolte nelle altre Regioni d'Italia devono essere utilizzati i criteri stabiliti dalle rispettive normative regionali;

27. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio degli impianti devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di Controllo;

28. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;

29. l'esercizio degli impianti deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato;

30. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni atto o provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;

31. la Ditta deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza ed all'informazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;

32. in caso di variazioni, nell'ambito dell'attività autorizzata - ivi compresa la ragione sociale - è fatto obbligo di comunicazione in merito, entro 20 giorni, alla Provincia di Cuneo. Deve comunque essere richiesta, ove necessario, nuova autorizzazione;

33. l'eventuale **domanda di rinnovo** dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia di Cuneo, almeno **180 giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo**, corredata da una relazione sullo stato di fatto degli impianti e del loro utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

34. tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;

35. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale ed operativa della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso gli impianti;

36. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - e dalla normativa vigente.

**ALLEGATO 2**

**DITTA:** Massucco Costruzioni S.r.l. con sede legale in Cuneo, Via Genova, 122 – Partita I.V.A. 02558160046;

**OPERAZIONI AUTORIZZATE:** R13 e R5 Allegato C) alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**IMPIANTI MOBILI AUTORIZZATI:**

Frantumatore EXTEX modello C-10 matr. 9585  
 Frantumatore EXTEX modello C-12 matr. 9667  
 Frantumatore EXTEX modello C-10 matr. 10945  
 Frantumatore EXTEX modello C-10 matr. 7828  
 Frantumatore EXTEX modello C-12 matr. 10109  
 Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 73383  
 Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 73403  
 Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 74762  
 Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 74791  
 Frantumatore MC CLOSKEY modello J40 V2 matr. 75500  
 Frantoio a martelli TEREX PEGSON modello XH250 matr. 250104FH  
 Vibrovaglio EXTEX modello ROBOTRAC matr. 5107  
 Vibrovaglio EXTEC modello ROBOTRAC matr. 7134  
 Vibrovaglio POWERSCREEN modello Chieftain 600 matr. 6903115  
 Vibrovaglio MC CLOSKEY modello 123T matr. 66332  
 Vibrovaglio MC CLOSKEY Trommel modello 512 RET matr. 81792  
 Vibrovaglio MC CLOSKEY modello S80 matr. 74753  
 Vibrovaglio MC CLOSKEY modello S80 matr. 76617  
 Vibrovaglio MC CLOSKEY modello R105 matr. 74887  
 Vibrovaglio MC CLOSKEY modello R70 matr. 74740

**RIFIUTI AUTORIZZATI ALLA FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA:**

Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.	Elenco codici C.E.R.	Quantitativo annuo (Mg)
A (rif. punto 7.1 del D.M. 5.2.1998)	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 08 02, 17 09 04	60.000
B (rif. punto 7.2 del D.M. 5.2.1998)	01 03 99, 01 04 08, 01 04 10, 01 04 13	15.000
C (rif. punto 7.6 del D.M. 5.2.1998)	17 03 02	25.000
D (rif. punto 7.11 del D.M. 5.2.1998)	17 05 08	15.000
E (rif. punto 7.17 del D.M. 5.2.1998)	01 01 02, 01 03 08, 01 04 08, 01 04 10, 02 04 02, 02 04 99, 02 07 01, 02 07 99, 10 02 99	10.000
F (rif. punto 7.25 del D.M. 5.2.1998)	10 09 08, 16 11 02, 16 11 04	10.000
G (rif. punto 7.31 bis del D.M. 5.2.1998)	17 05 04	33.000